

# **STATUTO \***

## **SVIMEZ - Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno**

### **TITOLO I. COSTITUZIONE E SCOPI**

#### **Articolo 1. Costituzione**

È costituita l'"Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno", in forma abbreviata SVIMEZ.

L'Associazione ha sede legale in Roma e può istituire, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, uffici o sedi secondarie in Italia, laddove ciò appaia utile ed opportuno.

#### **Articolo 2. Scopi**

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, nello spirito di una efficiente solidarietà nazionale e con visione unitaria, lo studio particolareggiato delle condizioni economiche del Mezzogiorno d'Italia, al fine di proporre concreti programmi di azione e di opere intesi a creare ed a sviluppare nelle Regioni meridionali quelle attività industriali le quali meglio rispondano alle esigenze accertate.

Per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione promuove iniziative idonee a garantire la costante collaborazione con gli organi dello Stato e con le Regioni meridionali. Essa inoltre potrà concedere la propria collaborazione a altri sogget-

---

\* Approvato dall'Assemblea del 25 giugno 2020.

ti pubblici e/o privati, per lo sviluppo di ogni iniziativa giudicata idonea al raggiungimento delle finalità sopra indicate.

L'Associazione può promuovere e organizzare convegni, eventi, studi, può pubblicare documenti, può fornire assistenza tecnica, formazione.

L'Associazione non ha scopi di lucro, né natura commerciale.

---

### **Articolo 3. Durata**

L'Associazione avrà termine il 31 dicembre 2050; questo termine potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea degli Associati.

## **TITOLO II. I SOCI**

---

### **Articolo 4. Soci**

Possono far parte dell'Associazione, come Soci: Amministrazioni pubbliche, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, Università, istituzioni, imprese e associazioni.

L'ammissione di nuovi Soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione che si pronuncia sulla domanda, presentata a cura del legale rappresentante, che attesti la conoscenza e l'accettazione delle norme del vigente statuto, e dia informazioni sulle caratteristiche dell'aspirante socio.

Le Regioni meridionali che presentino domanda di iscrizione sono ammesse di diritto, con presa d'atto del Consiglio di Amministrazione.

I Soci appartengono a due categorie: Soci Sostenitori e Soci Ordinari. Per esse l'Assemblea dei Soci determina la relativa quota sociale.

Tutti i Soci sono iscritti nel libro dei Soci, diviso nelle due sezioni di Sostenitori e Ordinari, dove si terrà evidenza della data di iscrizione e dell'eventuale cessazione del rapporto associativo.

---

### **Articolo 5. Diritti e Obblighi**

---

La qualifica di Socio Sostenitore dà diritto a designare un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione.

La responsabilità dei Soci è limitata all'obbligo di versamento della Quota Sociale annua.

Il Socio ha diritto di indicare la qualifica di Socio SVIMEZ, con l'utilizzo del logo SVIMEZ sulle proprie forme di comunicazione: carta intestata, brochure, siti internet, etc., previa comunicazione all'Associazione.

---

### **Articolo 6. Contributi**

---

L'Assemblea dei Soci determina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammontare delle Quote Sociali annue per il triennio successivo.

La Quota Sociale va corrisposta annualmente entro il mese di marzo, in unica soluzione. E' dovuta per l'intero anno in cui dovesse cessare il rapporto associativo.

Il mancato pagamento della Quota Sociale comporta la sospensione del diritto di voto in Assemblea dal 1° luglio.

---

### **Articolo 7. Cessazione**

---

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

La qualifica di Socio si perde:

- per dimissioni volontarie, che avranno valore dall'anno sociale successivo a quelle in cui vengono formalizzate;
- per cessazione del soggetto Socio;
- per venir meno dei requisiti richiesti dal presente Statuto;
- per espulsione deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Avverso tale decisione è ammesso il riesame dell'Assemblea dei Soci, su richiesta del Socio interessato.

Le circostanze esposte sono rilevate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e comunicate all'Assemblea dei Soci.

### **TITOLO III. ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE, ORGANI**

#### **Articolo 8. Organi dell'Associazione**

---

Sono organi dell'Associazione

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Articolo 9. Assemblea**

---

##### **• 9.1. Composizione dell'Assemblea**

L'Assemblea dei Soci è composta dai rappresentanti di tutti i Soci.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci.

Ciascun Socio potrà rappresentare altri Soci, con delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio non potrà rappresentare complessivamente più di due Soci.

Per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ogni Socio ha diritto ad un numero di voti pari al quoziente intero che si ottiene dividendo per 50,00 Euro la quota sociale annua dovuta in base al precedente articolo 6.

Si riunisce nel secondo trimestre di ogni anno per deliberare sul Bilancio Consuntivo e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno. In allegato al Bilancio Consuntivo viene illustrato all'Assemblea il Programma delle Attività di ricerca dell'anno in corso.

Sono invitati a partecipare all'Assemblea dei Soci i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e il Direttore dell'Associazione.

## • **9.2. Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

Per la costituzione dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la quarta parte dei voti attribuiti.

Non raggiungendosi detto quorum costitutivo, l'Assemblea dovrà essere nuovamente convocata per una riunione, da svolgersi non oltre i trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero di Soci presenti o rappresentati.

La data della seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

E' convocata dal Presidente, e si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione, che sarà diramato a mezzo posta raccomandata, o posta elettronica certificata, almeno dieci giorni prima della data fissata

per l'adunanza, e dovrà contenere indicazioni sul luogo, giorno, ora della convocazione, ed elencazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. La convocazione è di norma deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oppure può essere richiesta al Presidente da tanti Soci che rappresentino complessivamente non meno della decima parte dei voti attribuiti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

Funge da Segretario dell'Assemblea il Direttore, o in sua vece, persona designata dal Presidente della riunione.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza di voti espressi dai presenti.

Alle votazioni si procede a scrutinio palese, o a scrutinio segreto se richiesto da almeno un terzo dei presenti.

Il Verbale dà conto dello svolgimento della riunione, di quanto espresso dagli intervenuti, delle votazioni effettuate e delle delibere assunte. Il Verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### • **9.3. Attribuzioni dell'Assemblea**

L'Assemblea dei Soci definisce gli indirizzi per il perseguimento degli scopi della SVIMEZ. Approva il Bilancio Consuntivo, delibera ogni triennio le Quote Sociali annue, e si esprime su tutti gli altri argomenti di carattere generale che sono inseriti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea elegge ogni tre anni il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti. A tali elezioni si procede nella sessione convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo.

All'Assemblea compete, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ovvero di tanti Soci che rappresentino complessivamente non meno della decima parte dei voti di cui dispon-

gono nell'insieme tutti i Soci al 1° gennaio o al 1° luglio che precede il giorno della proposta, modificare il presente Statuto, ma non può modificare lo scopo sociale.

Per la validità delle deliberazioni di modifica dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza in Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, di tanti Soci che rappresentino almeno due terzi dei voti di cui dispongono complessivamente tutti i Soci, ed il consenso di almeno tre quinti dei voti di cui dispongono complessivamente i Soci.

---

## **Articolo 10. Consiglio di Amministrazione**

### **• 10.1. Composizione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione, eletto ai sensi del precedente art. 9.3., secondo comma, è rinnovato integralmente ogni tre anni.

E' composto da un minimo di quindici ad un massimo di venti Consiglieri nominati dall' Assemblea e dai Consiglieri designati dai Soci Sostenitori.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti.

Qualora per qualsiasi causa venga a cessare il mandato di un Consigliere nominato dall' Assemblea prima della scadenza del mandato triennale, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, mediante cooptazione di un nuovo Componente.

I Consiglieri così eletti rimangono in carica fino al termine del triennio di mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione che li ha cooptati.

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei Consiglieri in carica nominati dall' Assemblea si riducesse a meno di dieci, l'intero Consiglio è considerato decaduto e deve essere rinnovato dall'Assemblea dei Soci da convocarsi entro trenta giorni dal

costatarsi di tale evento, e da riunirsi non oltre i successivi trenta giorni.

Per il ruolo di Consigliere di Amministrazione non è prevista indennità di carica o gettoni di presenza a qualsiasi titolo. I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute, nell'esercizio del mandato, per attività sociale. Eventuali incarichi ad essi conferiti sono svolti a titolo gratuito.

Partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Direttore, il Segretario designato.

## • **10.2. Costituzione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno cinque Consiglieri, che proporranno con la richiesta di convocazione anche l'Ordine del Giorno.

E' convocato dal Presidente, e si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione, che sarà diramato a mezzo posta, fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, e dovrà contenere indicazioni sul luogo, giorno, ora della convocazione, ed elencazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

In caso di urgenza può essere convocato con avviso diramato almeno tre giorni prima, a mezzo telegramma, fax, o posta elettronica, e con le altre modalità analoghe a quanto al precedente comma, esplicitando i motivi dell'urgenza.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti nominati dall'Assemblea. La presenza alle riunioni del Consiglio di Am-



ministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

La mancata partecipazione del Consigliere ad almeno tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, dà luogo al procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere stesso.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza di voti espressi dai presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. Ciascun componente ha diritto ad un voto. Non è ammessa delega nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario del Consiglio il Direttore o, in sua vece, persona designata dal Presidente della riunione.

Alle votazioni si procede a scrutinio palese, o a scrutinio segreto se richiesto da almeno un terzo dei presenti. Su richiesta anche singola si svolgono a scrutinio segreto le votazioni e le nomine che riguardano persone.

Il Verbale dà conto dello svolgimento della riunione, di quanto espresso dagli intervenuti, delle votazioni effettuate e delle delibere assunte. Il Verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### • 10.3. Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito di ogni potere per decidere sulla determinazione delle iniziative da assumere e da promuovere e sui criteri da seguirsi nell'attuazione degli scopi dell'Associazione, sulla amministrazione ordinaria e straordinaria di essa e approva annualmente il Programma delle attività di ricerca e il Bilancio Preventivo che è ad esso allegato.

In particolare il Consiglio:

a) fissa le direttive per l'esecuzione dei compiti statutari;

- b) predisporre ed approva il Bilancio Consuntivo, il Bilancio Preventivo, approva il Programma Annuale di Ricerca;
- c) delibera la convocazione dell'Assemblea dei Soci fissandone l'Ordine del Giorno;
- d) può deliberare l'istituzione di uffici o sedi secondarie;
- e) può proporre all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche statutarie;
- f) decide gli indirizzi per gli eventuali investimenti patrimoniali e per le attività di carattere finanziario e patrimoniale;
- g) elegge nel suo seno, nella prima riunione dopo l'elezione del Consiglio di Amministrazione per il triennio del proprio mandato, il Presidente che resta in carica per la medesima durata;
- h) determina sull'Ammissione dei nuovi Soci;
- i) nomina il Direttore;
- l) può eleggere un Presidente Emerito dell'Associazione, fra i soggetti che si siano particolarmente distinti nell'impegno associativo, e siano espressione delle tradizioni e dei valori della SVIMEZ. Al Presidente Emerito sono affidate funzioni di rappresentanza dell'Associazione, su mandato del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente Emerito è componente di diritto del Consiglio di Amministrazione, e il suo incarico è onorifico.

Per l'esercizio delle attribuzioni di propria competenza il Consiglio di Amministrazione potrà rilasciare procure e/o deleghe ad uno o più dei suoi Consiglieri.

### • 11.1. Nomina

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta dopo la ricostituzione dello stesso, fra i Consiglieri. Dura in carica un triennio, e comunque il periodo in cui è in carica il Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto. E' rieleggibile.

Qualora per qualsiasi causa venga a cessare il mandato del Presidente prima della scadenza del mandato triennale, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione, mediante elezione di un nuovo Presidente. Il Presidente così eletto rimane in carica fino al termine del triennio di mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto.

### • 11.2. Attribuzioni del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, con facoltà di conferire procure. In tale veste, viene ad esso corrisposto un contributo annuo, determinato dall'Assemblea dei Soci. Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Nei casi urgenti, ha facoltà di prendere provvedimenti di ordinaria competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale deve darne comunicazione nella successiva sessione.

Egli nomina e revoca i dirigenti, i funzionari e gli impiegati, dandone poi comunicazione al Consiglio di Amministrazione; determina i contratti di collaborazione; emana ogni provvedimento concernente il personale.

- **11.3. Vice Presidente**

Il Presidente nomina un Vice Presidente che lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo. Il suo incarico non prevede retribuzione.

---

## **Articolo 12. Direttore**

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, e sovrintende, assicurandone il coordinamento, al funzionamento dei servizi e degli altri uffici dell'Associazione.

Egli redige lo schema del progetto di Bilancio Consuntivo, di Bilancio Preventivo e del Programma Annuale di Ricerca, da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di urgenza adotta i provvedimenti necessari nei riguardi del personale e ne riferisce al Presidente.

Il Direttore è responsabile della conservazione dei registri dei Verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, del Collegio dei Revisori dei Conti.

---

## **Articolo 13. Collegio dei Revisori dei Conti**

- **13.1. Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 9.3, secondo comma è rinnovato integralmente ogni tre anni. È composto da tre Componenti effettivi e due supplenti, che possono essere rieletti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea.

Qualora per qualsiasi causa venga a cessare il mandato di un Revisore dei Conti, subentrano i supplenti in ordine di età. I

nuovi Revisori restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio, nel rispetto dell'art. 9.3, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il mandato del Collegio dei Revisori dei Conti deve coincidere con quello del Consiglio di Amministrazione. Qualora per qualsiasi causa si dovesse procedere ad elezione del Consiglio di Amministrazione, si dovrà eleggere anche il Collegio dei Revisori dei Conti, ancorché non scaduto il mandato triennale.

- **13.2. Costituzione e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente del Collegio, di propria iniziativa, o su richiesta di un altro Revisore.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è validamente costituito quando siano presenti almeno due Revisori in carica. Non è ammessa delega.

Le determinazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono assunte a maggioranza dei presenti; a parità dei voti prevale quello del Presidente del Collegio. Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a Verbale i motivi del proprio dissenso.

Le determinazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono constatate dal Verbale sottoscritto dagli intervenuti.

- **13.3. Attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti**

I Revisori dei Conti presenziano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, vigilano sull'amministrazione dell'Associazione, esaminano e approvano, sottoscrivendolo, il Bilancio Consuntivo, da presentare

all'Assemblea dei Soci, accompagnato da una relazione del Collegio.

Al Collegio dei Revisori dei Conti sono sottoposti, almeno dieci giorni prima dell'esame in Consiglio di Amministrazione, i progetti di: Bilancio Consuntivo; Bilancio Preventivo.

## **TITOLO IV. FONDO COMUNE E BILANCI**

### **Articolo 14. Fondo Comune**

---

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quote Sociali annue;
- b) contributi volontari, lasciti, donazioni;
- c) eventuali ricavi netti dalla vendita di pubblicazioni, da progetti, iniziative, studi, erogazione di formazione, consulenza e assistenza tecnica, ecc.

Il Fondo Comune è utilizzato per il funzionamento dell'Associazione. E' indivisibile, e su di esso non hanno alcun diritto o pretesa di ripartizione i Soci, anche quando cessi il rapporto associativo. In nessuna forma possono essere distribuiti avanzi di gestione, riserve, ecc.

### **Articolo 15. Esercizio Sociale e Bilanci**

---

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Entro il quindicesimo del mese di novembre di ogni anno il Direttore predispone lo schema del progetto di Bilancio Preventivo, dell'anno sociale successivo, accompagnato dal Programma Annuale di Ricerca, da presentare per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione. Entro il mese di aprile di ogni anno il

Direttore predisporre lo schema del progetto di Bilancio Consuntivo e della Relazione sull'attività dell'Associazione nell'anno precedente, da presentare al Consiglio di Amministrazione, che ne approva il progetto nella formulazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

## **TITOLO V. MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 16. Modifiche dello Statuto**

---

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, ovvero di tanti Soci che rappresentino complessivamente non meno della decima parte dei voti di cui dispongono nell'insieme tutti i Soci, con le modalità e la maggioranza prevista al precedente articolo 9.3.

Delle decisioni di modifica dello Statuto adottate dall'Assemblea dei Soci, dovrà essere con tempestività data comunicazione a tutti i Soci.

Ai Soci assenti o dissenzienti sulle decisioni di modifica dello Statuto, è consentito il diritto di recesso. Tale diritto potrà essere esercitato con decisione notificata all'Associazione entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione al Socio del testo dello Statuto modificato.

### **Articolo 17. Scioglimento**

---

La delibera di Scioglimento dell'Associazione è assunta dall'Assemblea dei Soci, con le modalità e la maggioranza prevista al precedente articolo 9.3.

La determinazione di sciogliere l'Associazione fa assumere al Consiglio di Amministrazione la funzione di Consiglio di Liquidazione, e al Presidente, il ruolo di Liquidatore. Le attività di liquidazione sono sottoposte alla sorveglianza del Collegio dei Revisori dei Conti.

Alla conclusione delle attività liquidatorie sarà predisposto dal Consiglio di Liquidazione un Rendiconto Finale, completo di una situazione patrimoniale finale. Tale Rendiconto sarà accompagnato da una Relazione sulla Liquidazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, convocata per l'approvazione del Rendiconto Finale di Liquidazione, completo di una situazione patrimoniale finale, accompagnata dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, estinte tutte le passività dell'Associazione, destinerà l'attivo netto a favore di istituzioni, enti o associazioni, aventi per scopo il progresso economico e sociale del Mezzogiorno d'Italia.